



pagamento di una "sanzione amministrativa" ex d.lgs. 7/2016, con vittoria delle spese del giudizio.

Ha dedotto la ricorrente che la mattina di domenica 5.10.2008, in sua assenza, il convenuto aveva divelto dal muro in cui era stata infissa una struttura in legno dotata di teli ombreggianti, delle dimensioni di mt. 6,00x 3,50, danneggiandola, nonché asportato diverse piante invasate ed estirpato dal terreno un ficus benjamin dell'altezza di mt. 3,00 circa, tutti di proprietà della ricorrente e da questa installati nel cortile condominiale nell'area prospiciente l'appartamento in proprietà esclusiva.

Sempre a detta dell'attrice, l'odierno convenuto [REDACTED], era stato tratto a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi per il reato p.e.p. dall'art. 635 c.p., venendo tuttavia assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs 7/2016 che aveva in parte qua depenalizzato l'ipotesi delittuosa contestata.

Concludeva l'attrice evidenziando che con sentenza n. [REDACTED], ormai passata in giudicato, questo Tribunale aveva annullato le delibere assunte dal Condominio di [REDACTED] adottate rispettivamente in data 9.9.2008, con la quale l'assemblea condominiale aveva conferito all'Amministratore [REDACTED] mandato di provvedere alla rimozione delle opere installate nel cortile comune da parte della [REDACTED] qualora quest'ultima non vi avesse provveduto spontaneamente entro dieci giorni dalla delibera e in data 26.11.2008, con la quale era stata confermata la delibera predetta.

Ritualmente costituitosi, il convenuto ha eccepito preliminarmente la carenza della propria legittimazione passiva rilevando di aver agito in qualità di amministratore del Condominio di [REDACTED] [REDACTED], e di essere stato espressamente autorizzato dall'assemblea con delibera del 9.9.2008 alla rimozione dei manufatti in questione, domandando nel merito il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata e non provata, contestando l'entità del danno preteso siccome non provato ed eccessivo.

Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed attraverso l'espletamento di C.T.U.

La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.

Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dal convenuto di carenza della propria legittimazione passiva, atteso che l'assunto secondo cui lo stesso avrebbe agito in veste di amministratore del Condominio ed essere stato autorizzato dalla assemblea dei condomini in data 9.9.2008 non ha alcun pregio giuridico.

Va infatti rilevato che difetta nella fattispecie il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta

che causò il danno lamentato dall'attrice e le mansioni esercitate dal convenuto, posto che in queste non potrebbero certo farsi rientrare i compiti di operare con violenza sulle cose presenti nell'edificio condominiale, né la condotta tenuta dal [REDACTED] nel preteso assolvimento di un onere impostogli dal Condominio corrisponde, neanche sotto forma di degenerazione ed eccesso, al normale esplicarsi del compito in questione.

La condotta materiale tenuta dal [REDACTED], per come pacificamente da questo ammessa, esula dall'espletamento delle mansioni e dall'ambito dell'incarico di Amministratore condominiale e/o dallo specifico incarico che gli era stato conferito dal Condominio con la delibera adottata nella predetta assemblea, sicché non sarebbe in alcun modo configurabile la responsabilità del Condominio neanche a norma dell'art. 2049 c.c., per il sol fatto di aver autorizzato il [REDACTED] nella sua qualità di Amministratore "... ad intervenire per la rimozione e la pulizia di detta parte comune", non avendolo di certo incaricato – né potendo riconoscersi in capo al Condominio un simile potere neanche sulle parti comuni qualora nella detenzione esclusiva di singoli condomini - di assolvere il compito usando violenza sulle cose, danneggiandole.

La condotta tenuta dal [REDACTED] infatti - il quale dovendo dare esecuzione alla delibera assembleare ed una volta eventualmente ottenuto il rifiuto della odierna attrice ad eseguire spontaneamente la volontà della maggioranza dei condomini, anziché rivolgersi al Giudice per esercitare i pretesi diritti del Condominio, usava violenza sulle cose di proprietà esclusiva di uno dei condomini danneggiandole ( secondo l'ipotesi accusatoria formulata dal PM ed inoltre, verrebbe da rilevare, facendosi arbitrariamente ragione da sé così integrando il reato di cui all'art. 392 c.p.) - non può che ascrivere alla sua esclusiva e personale responsabilità, con conseguente imputazione diretta ed esclusiva a sé medesimo dell'obbligazione di risarcire i danni derivati dal proprio agire.

Premesso che appare pacifico fra le parti che il [REDACTED] abbia provveduto alla demolizione del manufatto di proprietà esclusiva della attrice e che tale azione, oltre a privare la stessa della possibilità di godimento, abbia reso il bene inservibile, appare irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto della danneggiata al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la circostanza secondo la quale medio tempore sia intervenuta l'abolitio criminis della fattispecie penale oggetto di specifica contestazione.

Invero la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "il danno prodotto da un fatto ingiusto è risarcibile sia nel caso in cui il fatto non costituisca reato nel momento in cui è commesso, sia nel caso in cui in quel momento il fatto integri anche una fattispecie criminosa, sia infine, nel caso in cui il fatto, pur costituendo reato nel momento della sua commissione, abbia successivamente perduto la sua connotazione di illiceità per effetto di "abolitio criminis". A diversa conclusione non può indurre la considerazione che l'art. 185 cod.pen. prevede l'obbligo

del risarcimento del danno non patrimoniale solo come conseguenza del reato, perché la risarcibilità del danno non patrimoniale è prevista anche dalla norma civile (art. 2059 cod. civ.), che, anzi, in ragione della sua generica formulazione, riferisce la risarcibilità del danno non patrimoniale non soltanto all'ipotesi prevista dall'art. 185 cod.pen., ma anche ad ipotesi (artt. 89 co. II cod. proc. civ., art. 598 cod.pen.) prive di rilevanza penale, ond'è che lo stesso art. 185 si pone come norma integrativa delle regolamentazione legale dell'illecito civile" (Cassazione civile sez. III, 19/02/1998, n.1761 ).

Passando al *quantum*, esaustive e condivisibili si ritengono le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in ordine ai danni patrimoniali derivanti dalla perdita del gazebo, in quanto frutto di una disamina esaustiva, metodologicamente corretta e scevra da vizi logici,

Si ritiene pertanto di liquidarsi a detto titolo di danno la somma di € 4.406,64 ( importo già comprensivo di IVA ), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata.

Quanto al danno non patrimoniale – sia pur limitato al solo danno morale c.d. soggettivo, per essere la attrice rimasta vittima di un fatto che al momento della sua realizzazione costituiva reato -, appare equo liquidare l'importo di €.500,00 all'attualità, oltre gli interessi legali sulla somma via via devalutata.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.lgs. 7/2016 ( applicabile al caso di specie a norma della disposizione transitoria di cui all'art.12 ), avendo il ██████, agendo con dolo danneggiato i beni di proprietà della odierna attrice al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, allo steso va applicata la sanzione civile che tenuto conto della gravità della violazione, si reputa congruo irrogare nella misura di €.200,00.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri medi del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della domanda nei limiti dell'effettivo riconoscimento.

### PQM

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Giliberti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████ nei confronti di ██████, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

1. condanna ██████ al pagamento in favore di ██████ della somma di € 4.406,64 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal di dell'evento al soddisfo nonché alla

somma di €.500,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre gli interessi legali sulla somma via via devalutata;

2. condanna inoltre [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese processuali che liquida in €.172,46 per le borsuali ed €.2.430,00 per compensi, oltre 15% per R.S.G., CAP e IVA se dovute, nonché all'integrale e definitivo pagamento delle spese di CTU;
3. applica a [REDACTED] la sanzione civile pecuniaria di cui all'art.4 D.lgs. 7/2016 di €.200,00, mandando alla Cancelleria per il recupero secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*Così deciso in Brindisi il 12 luglio 2022*

**IL GIUDICE**

**Dott. Francesco GILIBERTI**

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo.